

Ai gentili clienti
Loro sedi

Collaborazione coordinata: deroghe e possibilità di riqualificazione a fronte dell'abrogazione dal 31.12.2015

Premessa

Con il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 è stata prevista una **forte limitazione all'utilizzo del contratto di collaborazione** che, a partire dal prossimo 01.01.2016, sarà **accessibile solo a specifiche categorie di datori di lavoro**. Fatta eccezione per il mondo delle **professioni**, delle **società e associazioni sportive dilettantistiche**, degli **organi di amministrazione e controllo** (nonché nelle specifiche ipotesi previste dalla **contrattazione collettiva**), **i datori di lavoro dal prossimo 01.01.2016 dovranno applicare, ai collaboratori, le disposizioni in materia di lavoro dipendente.**

Allo scopo di agevolare questo passaggio, il legislatore ha introdotto una **procedura di stabilizzazione** applicabile a **collaboratori e partite IVA** che garantisce la **stabilizzazione del rapporto con estinzione delle possibili contestazioni fiscali/contributive/assicurative collegate al precedente periodo di collaborazione.**

Gli effetti sulla posizione pregressa del lavoratore si perfezionano con:

- il **mantenimento del lavoratore alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi;**
- la stipula di un **accordo di conciliazione** con il lavoratore.

Di seguito, illustriamo la disciplina dell'istituto sottolineando da subito che **tutti i datori di lavoro** non compresi in una specifica **eccezione, a partire dal prossimo 01.01.2016, dovranno applicare ai collaboratori coordinati la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.**

Collaborazioni coordinate: limitazioni e deroghe

Relativamente alle **collaborazioni organizzate dal committente**, il D.Lgs. n. 81/2015 prevede la **riduzione delle ipotesi di applicazione**, a favore della figura del **contratto di lavoro subordinato**. Seppure in questo caso il Governo non abbia sancito l'abrogazione totale dell'istituto, **viene previsto che a far data dal 01.01.2016 si applica la disciplina del rapporto subordinato anche ai rapporti di collaborazione** che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Se la maggior parte dei rapporti di collaborazione, quindi, dovrà essere **ricondata al rapporto di lavoro subordinato**, vengono **previste alcune eccezioni**. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

| ECCEZIONI ALLA RIQUALIFICAZIONE | |
|--|--|
| I | Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo , in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. |
| II | Le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali . |
| III | Le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni . |
| IV | Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |

OSSERVA

Per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 01.01.2017, viene prevista una **preclusione assoluta di ricorso all'istituto**.

La procedura di stabilizzazione


Considerata la portata della modifica, il legislatore ha previsto **l'introduzione di una procedura che favorisca la trasformazione dei rapporti di lavoro in rapporti di lavoro subordinato**. Ci si riferisce, in particolare, ai **collaboratori a progetto e ai collaboratori coordinati**, ma anche ai **titolari di partita IVA** che svolgono una **funzione assimilabile a quella di un dipendente**: per favorire il **corretto utilizzo delle figure contrattuali "autonome"**, i datori di lavoro avranno la

possibilità di **trasformare i rapporti con estinzione di qualsiasi rilievo contributivo, assicurativo e fiscale conseguente all'eventuale erronea qualificazione del lavoratore**

In particolare, viene previsto che **i datori di lavoro che assumono, a partire dal 01.01.2016, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, **possono beneficiare dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali** connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, **salve le violazioni già accertate prima dell'assunzione.**

La nuova disciplina si applica alle seguenti condizioni:


- i **lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano** (in riferimento a tutte le possibili pretese sul pregresso) un **atto di conciliazione**;
- **nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro**, salvo che per **giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.**



Le collaborazioni a progetto (abrogazioni)

Come accennato in premessa, il decreto legislativo ha abrogato la disciplina della collaborazione a progetto. In particolare, **a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni in materia di collaborazione a progetto rimangono valide solo ed esclusivamente per la regolazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore (25.06.2015).** Pertanto, **i datori di lavoro che impiegano alle proprie dipendenze collaboratori a progetto** (diversamente da quanto previsto per le collaborazioni coordinate) **non dovranno procedere alla**

modifica del rapporto, ma dovranno tenere in considerazione che **alla scadenza della collaborazione non si potrà più accedere all'istituto del lavoro a progetto.**



Associazione in partecipazione (abrogazioni)

Secondo quanto previsto dal D.Lgs., **viene parzialmente abrogato anche l'articolo 2549 cc**, che per effetto delle modifiche proposte **non includerà più la fattispecie dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.** Nel dettaglio, secondo le modifiche disciplinate, l'articolo 2549 cc stabilirà che:

ART. 2549 CC

Nuova formulazione

- 1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.*
- 2. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, una prestazione di lavoro.**
- 3. [...]**


Vecchia formulazione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

Viene stabilito che **i contratti di associazione in partecipazione, nei quali l'apporto dell'associato consiste anche in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.**



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO

